

Le riforme urgenti del sistema penale oltre l'emergenza carceraria: notifiche, *probation*, tenuità del fatto, giudizio contumaciale

Intervista

1
INTERVENTI URGENTI IN MATERIA
DI EMERGENZA CARCERARIA

Come valuta gli interventi urgenti per fronteggiare la c.d. emergenza carceraria, in parte già attuati con il d.l. 211/2011 dello scorso 22 dicembre e in parte preannunciati quali oggetto di un futuro d.d.l.? Quali altri interventi sarebbero a Suo avviso necessari e/o opportuni in questo settore?

Le mie valutazioni, per quel che valgono, sono globalmente positive, sia per quel che il Ministro Severino ha annunciato di fare (e già ha cominciato a fare) sia per la consapevolezza che ha manifestato, di non poter risolvere con qualche intervento dettato da una drammatica emergenza un problema enorme come quello carcerario, spinosissimo in sé e sul quale si sono sempre più riversate congenite difficoltà (ma anche diffuse incapacità e cattive volontà) di affrontare “a monte” con coraggio e insieme con equilibrio fenomeni come le migrazioni di massa o la diffusione delle droghe.

Quanto ora attuato o programmato – e, nell’urgenza, non si poteva chiedere di procedere diversamente – si colloca per lo più “a valle” e, perché tutto non si riduca a poco o nulla o addirittura non si risolva in un *boomerang*, ci sarà certo bisogno di interventi integrativi di sostegno sociale e di controllo: penso, anzitutto, agli sforzi che andranno fatti sul territorio ad opera dei servizi extracarcerari per evitare che il pur modesto ampliamento dell’area di applicabilità della detenzione domiciliare favorisca una sostanziale elusione della pena oppure determini il ritorno del “beneficiario”, a tempi brevi, dietro le sbarre.

Tra i provvedimenti odierni mi sembrano di rilievo specialmente l’istituzione della “Carta dei diritti del detenuto” e la revisione della normativa sul giudizio direttissimo davanti al tribunale monocratico: la prima, soprattutto per il suo alto valore emblematico di “indirizzo civile” nella politica penitenziaria; la seconda, per la notevole incidenza anche pratica che può avere.

A quest’ultimo proposito, sicuramente apprezzabile la generalizzazione della riduzione a 48 ore del termine per la celebrazione del giudizio col rito direttissimo nei casi di arresto in flagranza per reati di gravità medio-bassa. Giusto, altresì, l’intento di impedire che molte persone – spesso incensurate – vengano a contatto, prematuramente e in fondo a soli fini burocratici, con un’“istituzione totale” tra le più spersonalizzanti ed avvilenti, quale è quella del carcere. La realizzazione di tale intento – efficacemente sintetizzato nello slogan del “basta all’entrata e all’uscita dalle porte girevoli della prigione” – non deve peraltro far dimenticare qualche aspetto problematico, al di là dei malumori che può aver suscitato, in taluni ambienti delle forze dell’ordine, lo spostamento degli oneri di vigilanza dalla polizia penitenziaria alla polizia giudiziaria come contraccolpo della nuova disciplina.

Intanto, l’innalzamento del tempo (da 24 a 48 ore) in cui, in certe situazioni, l’arrestato può ora rimanere presso le camere di sicurezza della polizia o dei carabinieri,

pone il problema dell'adeguatezza strutturale di gran parte degli attuali locali dislocati sul territorio (verosimilmente, per rimediare a carenze che oggi fanno oggettivamente registrare, bisognerà quantomeno, dove possibile, concentrare gli arrestati presso sedi sufficientemente attrezzate anche dal punto di vista igienico-sanitario). In secondo luogo – ma non è certo un aspetto secondario, anzi ... – occorrerà fare ogni sforzo per non contraddire lo scopo perseguito sin dalla redazione originaria del codice, per cui si era voluto che l'arrestato rimanesse il meno possibile in quelle "camere". Il timore, che chi ha partecipato a quella redazione non può non ricordare, era quello che una lunga permanenza a totale disposizione della polizia potesse alimentare le tentazioni di abusi. Sarà perciò necessario il massimo di responsabilizzazione da parte dei superiori, al fine di contrastare il cedimento a tentazioni del genere, non meno gravi di quelle talora constatatesi anche nell'ambito della polizia penitenziaria.

2

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO

In una intervista del 30 dicembre 2011 al Corriere della Sera il Ministro Severino ha preannunciato altresì interventi urgenti in materia di corruzione (anche privata) e abuso d'ufficio. Quale è la Sua opinione in proposito?

Su un punto, non mi sembra che possano esservi dubbi: qui come altrove, siamo in ritardo nell'adeguamento a standard richiesti dalle convenzioni internazionali.

Nel merito, sono palesemente incompetente a formulare giudizi approfonditi e mi limito dunque ad esprimere qualche impressione superficiale. Da un lato, mi pare che la realtà che emerge quasi quotidianamente renda più che comprensibile l'indignazione diffusa nell'opinione pubblica circa l'insufficienza dell'attuale disciplina penale dei fatti di corruzione: pertanto, la volontà manifestata al riguardo dal Ministro mi sembra più che apprezzabile, particolarmente là dove si esprime nel senso di estendere l'attenzione anche all'area della corruzione "nel privato". Quanto all'abuso d'ufficio, credo che, se si vuol mantenere in vita questa figura criminosa, le sanzioni non possano essere così basse. Resta peraltro un interrogativo: come evitare, in questo come in altri campi, che la giusta esigenza di una seria repressione non sia inquinata, per il carattere sfuggente della norma incriminatrice, dal sovrapporsi di una sorta di libera discrezionalità giudiziaria su scelte che devono, esse sì, restare discrezionali, anche se necessariamente trasparenti e motivate, da parte della politica e dell'amministrazione?

3

ULTERIORI 'EMERGENZE' DELLA GIUSTIZIA PENALE

Quali sono, a Suo avviso, le ulteriori 'emergenze' della giustizia penale che potrebbero essere realisticamente affrontate nel breve spazio residuo della legislatura, tenendo conto anche dei vincoli di bilancio che necessariamente condizioneranno qualsiasi possibile riforma?

A questo riguardo, soprattutto nell'ambito di un discorso per forza di cose contratto, si rischia sempre di rimanere prigionieri di due pericoli: quello di ripetere alcune sacrosante verità (a cominciare dall'assunto secondo cui la malattia più grave della nostra giustizia sono i suoi tempi lunghissimi) riducendole però a luoghi comuni, e quello di ingolfare l'area civica e parlamentare di proposte, se non di per sé pericolose (come, per più di un aspetto, quelle del disegno di legge sul cosiddetto "processo breve", che sarebbe da augurarsi fosse definitivamente consegnato agli archivi della storia della politica legislativa deteriore), comunque di corto respiro e di accentuata frammentarietà.

Al di là di quanto mi sembra fattibile sin d'ora per portare avanti, soprattutto in termini attuativi sul piano pratico, i programmi di semplificazione di meccanismi come quelli di notificazione degli atti, sarebbe già molto se si conducessero in porto, per un

verso l'ampliamento dell'ambito applicativo del *probation* e dell'estinzione per tenuità del fatto, per altro verso il superamento del rito contumaciale. Pure qui, però, e sotto entrambi i profili, attenzione ai contraccolpi. Non bisogna cioè che ne venga accentuato il senso di resa a una politica di sostanziale impunità di certi comportamenti, non a torto avvertita come nefasta sulla propria pelle – e dunque al di là delle strumentali esasperazioni di *mass media* e/o di determinate forze partitiche – specialmente negli strati sociali più indifesi della società; e allora, da un lato, è necessario che la fruizione dei cosiddetti nuovi “benefici” non sia gratuita o subordinata a condizioni puramente nominali o ridicolmente sproporzionate rispetto all'entità del danno recato; dall'altro occorrerà che alla prevista sospensione del procedimento per l'irreperibile si accompagni, non soltanto la sospensione della prescrizione del reato, ma anche la possibilità di mettere al sicuro – naturalmente con le garanzie di un'adeguata difesa tecnico-legale – le prove già disponibili o reperibili al momento dell'avvio delle indagini.

Per il resto, è da sperare che il contributo a una maggiore serenità nei rapporti tra le varie componenti del mondo degli operatori della giustizia e tra questi e il mondo della politica – contributo che la personalità del nuovo Guardasigilli e la sua estraneità a formali appartenenze partitiche dovrebbero assicurare – consenta anche l'avvio, finalmente, di una riflessione, meno “avvelenata” che nel recente passato, sulle riforme di maggior impegno che la vigente normativa processuale penale certamente richiede, sebbene sia trascorso poco più di un ventennio dal varo del codice.